

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	328	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	328	
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi ema- nati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	328	
PRESIDENTE	328	
<i>Decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 (Discussione e rinvio): Revisione dei ruoli organici del personale del Mini- stero del tesoro (520-79)</i>	328	
PRESIDENTE	328, 329,	330
FABRIANI, <i>Relatore</i>	328	
VOCINO	330	
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	330	
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 557, (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (520-76)</i>	330	
PRESIDENTE	330, 331,	332
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	330	
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	332	
GERMANI	332	
<i>Decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384 (Stralcio, discussione e ratifica): So- spensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (520-88)</i>		333
<i>Decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683 (Stralcio, discussione e ratifica con mo- dificazioni): Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (520-88)</i>		333
PRESIDENTE	333,	334
MARTINO GAETANO, <i>Relatore</i>		334
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		334
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, (Stralcio): Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pub- bliche. (520-89)</i>		334
PRESIDENTE		334
Disegni di legge (Discussione e approva- zione):		
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, con- cernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche ed alle norme sulla costituzione ed il fun- zionamento dei provveditorati alle opere pubbliche. (Modificato dalla Com- missione speciale per la ratifica del Se- nato). (520-35-B)		335
PRESIDENTE	335,	336
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i la- vori pubblici</i>		335, 336

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

	PAG.
FABRIANI	335
DE' COCCI	335
STUANI	335
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-46-B)	339
PRESIDENTE	339
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	339
FABRIANI	339
Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, recante variazioni al regio decreto legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (1427-B)	342
PRESIDENTE	342, 343, 344
BAVARO	343
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	343
LOZZA	343
Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (A. N. A. S.). (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-31-B)	344
PRESIDENTE	344
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato. (<i>Modificato dalla Commissione speciale del Senato</i>). (520-55-B)	344
PRESIDENTE	344
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	344
Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente l'aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-51-B)	344
PRESIDENTE	344, 346, 347, 348

	PAG.
MOLINAROLI, <i>Relatore</i>	344, 347, 348
MIGLIORI	345, 346
STUANI	346, 347
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	346, 347
GERMANI	347
BAVARO	347

Votazione segreta:

PRESIDENTE	348
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9,25.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi:

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bennani, Carpano Maglioli, Dossetti, Notarianni, Quarello e Schiratti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che intervengono alla seduta, a loro richiesta, i deputati Bavaro e Vocino.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio dei decreti legislativi.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro. (520-79).

PRESIDENTE. E all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 520-79, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro. L'onorevole Fabriani, relatore, ha facoltà di riferire.

FABRIANI, *Relatore*. Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente l'ampliamento dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, all'articolo 22 stabilisce,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

tra l'altro, per i primi due anni dalla data di effetto del decreto medesimo, la riduzione a metà dei periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei ruoli di gruppo A e B e al X dei ruoli di gruppo C.

Tale riduzione venne concessa per consentire all'amministrazione del tesoro di riorganizzare i propri servizi, conferendo le promozioni al personale idoneo, senza attendere che quest'ultimo maturasse nel grado rivestito un più lungo periodo di anzianità per accedere al grado superiore.

Senonché, il mancato collocamento a riposo di numeroso personale non ha consentito di attribuire, entro il detto limite di due anni, la promozione ad alcuni elementi dei gradi inferiori al VII, frustrando così l'efficacia della norma predetta, determinando una sperequazione ed un conseguente stato di malumore tra il personale che non ha potuto fruire della riduzione stessa, per la scadenza del termine di cui all'articolo 22, avvenuta l'11 marzo 1950.

Al fine di rimediare a tale situazione, si prospetta l'opportunità di modificare il primo comma del suddetto articolo 22 nel senso di elevare, analogamente a quanto è stato predisposto per il personale del Ministero dell'interno, da due a tre anni il cennato termine, tanto più che tale proroga non avrebbe alcuna ripercussione nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e non determinerebbe che un onere irrilevante per il bilancio dello Stato, essendo pochi gli elementi che verrebbero a beneficiarne, come risulta dal seguente prospetto:

	Unità che hanno beneficiato della riduzione	Unità che non hanno beneficiato della riduzione
Gruppo A	N. 305	N. 31
Gruppo B	» 390	» 15
Gruppo C	» 274	» 8

L'articolo 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, è del seguente tenore:

« Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei ruoli di gruppo A e B ed al X dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo.

I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi VIII dei ruoli di gruppo A, IX dei ruoli di gruppo B ed

XI dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

Si propone pertanto il seguente emendamento sostitutivo:

« Al primo comma dell'articolo 22 sostituire il seguente:

« Nei primi tre anni della data da cui ha effetto il presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei ruoli dei gruppi A e B ed al X dei ruoli di gruppo C, di cui alle tabelle annesse al presente decreto, sono ridotti di un anno e mezzo ».

Ritengo che la Commissione, per le succennate ragioni, voglia dare la sua approvazione, e spero che il Senato ratifichi rapidamente il decreto legislativo con questa modifica, ben considerando che troppo tempo è trascorso senza venire incontro con alcun provvedimento ai buoni diritti degli interessati.

PRESIDENTE. L'onorevole Vocino ha presentato un emendamento all'articolo 21 del decreto legislativo in esame, che è del seguente tenore:

« I posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C di cui alle annesse tabelle, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado VIII e per quelli di cui all'allegato III al presente decreto, saranno conferiti mediante concorsi per esami, da effettuare con l'osservanza delle disposizioni vigenti, riservati al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonché al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del bando di concorso. Agli effetti del computo dei posti disponibili non si tiene conto dei posti già messi a concorso alla data di pubblicazione del presente decreto né, per il ruolo di gruppo B delle pensioni di guerra, dei posti conferibili a norma del precedente articolo 17.

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire ai sensi del presente articolo per il ruolo di gruppo A dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato si prescinde, nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato e dell'Amministrazione centrale del tesoro, dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale prescritto dall'articolo 111, terzo comma, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella C dell'allegato 1 al presente decreto».

L'onorevole Vocino, dopo il terzo comma, propone di aggiungere il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo rimanessero scoperti posti messi a concorso, a questi può conseguire la nomina, in eccedenza all'ottavo suddetto, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso ».

L'onorevole Vocino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VOCINO. Innanzitutto, dichiaro di essere favorevole all'emendamento Fabriani, fondato su inoppugnabili ragioni di equità e di giustizia.

Il mio emendamento si riferisce all'articolo 21 del decreto legislativo in esame, e tende a risolvere l'annoso problema degli avventizi.

Ultimato il recente concorso, la quota di un ottavo riservata agli avventizi è risultata inferiore alle necessità, in quanto gli altri sette ottavi non sono stati coperti da funzio-

nari, impiegati ed avventizi provenienti dal concorso stesso. Si propone pertanto che a coprire tale quota vengano immessi gli avventizi idonei.

Ritengo che, trattandosi di impiegati in servizio da diversi anni, la Commissione possa approvare con piena tranquillità l'emendamento proposto.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'emendamento Vocino ed è contrario all'emendamento Fabriani. Prego l'onorevole Presidente di voler rinviare l'esame di questo provvedimento, onde permettere al Ministro Petrilli, oggi assente per altri impegni, di poter intervenire ai lavori, data la sua particolare competenza in materia.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato formale proposta di rinvio. Pertanto la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (520-76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520-76, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il disegno di legge fu esaminato dalla nostra Commissione, nella seduta del 1° dicembre 1950, e rinviato, per il parere, alla IV Commissione permanente finanze e tesoro.

In data 13 gennaio 1951 la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario ad alcuni emendamenti, ma si è pronunciata favorevolmente alla proroga del decreto legislativo. Il Ministro Petrilli ha comunicato di essere favorevole alla proroga stessa, mentre la I Commissione, in data 12 gennaio 1951, ha espresso parere favorevole alla ratifica pura e semplice del decreto in questione. L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. È a tutti nota l'esigenza di ampliare gli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Su questo argomento sono state presentate alcune interrogazioni alla Camera ed il problema è stato sollevato anche in sede di discussione del bilancio del Ministero dei trasporti. Ricordo che l'onore-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

vole De Meo ed io presentammo una interrogazione in cui chiedevamo se il Ministro dei trasporti non intendesse — in sede di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 — apportare modificazioni, sia pure lievi, agli organici del personale. Ricordo alla Commissione che si tratta di un organo statale, che rappresenta l'unico servizio centrale del Ministero dei trasporti, dato che l'azienda delle ferrovie dello Stato è autonoma. In questo settore il Ministero deve avere un ordinamento adeguato ai suoi compiti istituzionali, così come è stato ripetutamente invocato in sede di discussione dei bilanci.

Una riforma organica in questo senso è in corso di elaborazione e, pertanto, non è qui il caso di trattarne; tuttavia qualche lieve ritocco all'organico dell'Ispettorato si può fare in questa sede. Nell'attuale assetto, l'Ispettorato generale si avvale del personale indicato nelle quattro tabelle allegate al decreto sottoposto a ratifica. L'aumento apportato in occasione dell'emanazione di questo decreto fu di molto inferiore alle necessità fin da allora manifestatesi.

Occorre inoltre considerare che una parte dell'aumento di personale deliberato con il decreto del 1948 dovrebbe essere riassorbita con le vacanze che si verificheranno dopo il 1° gennaio 1951. Io avevo proposto in un primo momento di rendere definitivi i posti assegnati allora in soprannumero, ma la Commissione finanze e tesoro non aderisce a questa proposta e consente soltanto di evitare il riassorbimento per due anni. In questo periodo di tempo, ritengo che verranno emanate le norme organiche per il riassetto dell'Ispettorato e del Ministero in genere. Quindi, la formula suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, a mio avviso, può essere sufficiente. Qualora essa non fosse approvata, l'Ispettorato subirebbe una grave riduzione degli organici del personale, riduzione che potrebbe essere dannosa agli interessi di carattere generale. Basti ricordare che, in questi ultimi due anni, l'incremento dell'automobilismo e dei trasporti su strada in genere ha raggiunto il 25 per cento. Ricordo altresì i nuovi uffici e servizi di navigazione interna che sono stati istituiti dall'ottobre del 1949 ad oggi, nonché i compiti relativi a lavori di ricostruzione ancora da compiere, dati gli inadeguati stanziamenti erogati negli scorsi anni. Vi sono, infatti, ancora opere da eseguire per l'ammontare di 20 miliardi, sui quali lavori debbono vigilare i competenti organi dell'Ispettorato. Inoltre il personale dell'Ispettorato dovrà controllare l'espletamento dei concorsi statali

previsti dalle leggi per tale branca dell'Amministrazione. Ricordo, poi, che è all'esame del Senato un disegno di legge che disciplina in modo organico i contributi statali per le ferrovie ed i trasporti in concessione dei privati: anche a questo fine occorreranno organi adeguati che dovranno vigilare sull'impiego di notevoli somme erogate dallo Stato.

Per questi motivi è opportuno evitare ogni riduzione dell'organico, che sarebbe contraria agli interessi dello Stato.

Desidero, infine, ricordare la situazione in cui si trovano, in questo settore, i laureati in economia e commercio. Per essi l'articolo 4 del decreto in esame stabiliva un trattamento di inferiorità, nel senso che limitava a 24 soltanto i posti a loro disposizione nell'interno degli organici. Tali laureati, anche con l'ampliamento odierno, non ricevono alcun vantaggio. Pertanto sarebbe opportuno aumentare di 7-8 unità i posti da coprire con laureati in economia e commercio. Invito l'onorevole Sottosegretario a tener presente questo voto in sede di studio del riassetto organico del Ministero. Detti laureati potranno esplicitamente delicate mansioni attinenti allo studio dei sistemi tariffari, dei costi di esercizio, delle sovvenzioni statali, dei sussidi integrativi, ed altre consimili attività.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento aggiuntivo da apportare al decreto legislativo in esame:

« Il riassorbimento dei posti in soprannumero, previsto nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, verrà effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1953 ».

PRESIDENTE. La rinuncia agli emendamenti in un primo tempo proposti dall'onorevole De' Cocci rappresenta una giusta soluzione, accolta dal Ministro Petrilli e dalla Commissione finanze e tesoro, in considerazione che è in atto la riorganizzazione del Ministero dei trasporti e dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile in particolare.

Tutto il campo della ricostruzione in tema di motorizzazione è ancora in fase di studio. Nessuno ignora l'enorme sviluppo da essa assunto in questi ultimi tempi. Il numero di oltre 5000 concessioni ora esistenti dimostra che questo servizio è ormai macroscopico e che, per la vigilanza su tale delicato e importante settore, è necessario un notevole organico di personale, onde espletare tutti i compiti attribuiti all'Ispettorato generale.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Questa soluzione transitoria si dovrebbe concretare, come esattamente ha precisato l'onorevole relatore, nella variazione delle note alle tabelle annesse al decreto in oggetto. Nel 1948 fu istituito un ruolo transitorio che prevedeva il riassorbimento dei posti in soprannumero che si rendessero vacanti dopo il 1° gennaio 1951. Dovremmo quindi apportare una sola modificazione al testo del decreto, nel senso di spostare il riassorbimento di questi posti vacanti dopo il 1° gennaio 1953, in modo da coprire con le normali promozioni i posti che si rendessero vacanti in questi due anni.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho altro da aggiungere a quanto esposto dall'onorevole relatore e dal Presidente. Mi limito a richiamare l'attenzione della Commissione su due elementi di fatto. Ricordo, in primo luogo, che una delle esigenze per l'aumento dell'organico era ed è ancora determinata dalla necessità di istituire sezioni provinciali che rappresentino una organizzazione decentrata degli attuali ispettorati compartimentali, allo scopo di venire incontro alle richieste giustificatissime del personale e degli utenti.

Dal punto di vista transitorio, poi, la situazione dell'attività ricostruttiva attualmente è la seguente: sono stati impegnati, per la riparazione di danni di guerra, circa sette miliardi di lire, dei quali appena tre miliardi sono stati pagati; inoltre sono in corso, in base agli stanziamenti già deliberati, assegnazioni per oltre venti miliardi. Cosicché, anche tenendo conto delle assegnazioni già effettuate e non ancora interamente spese, fino ad oggi, nel settore delle ferrovie e delle tramvie in concessione, si è esaurito il lavoro di ricostruzione di appena un terzo delle esigenze complessive.

Quindi, anche dal punto di vista transitorio, in questo periodo immediatamente successivo, l'ampliamento dell'organico dell'Ispettorato si impone come una esigenza inderogabile. Il Ministero, in vista di questa situazione, aveva presentato una proposta di modifica al fine di consolidare definitivamente l'organico attuale. A tale proposta radicale il Ministero rinuncia, non già perché ritenga di poter ridurre gli organici fra due anni, ma in quanto spera che, in sede di riforma generale, il problema possa essere risolto secondo le esigenze che si sono profilate e che si andranno profilando. Il Ministero, quindi, non ha alcuna difficoltà ad aderire alla proposta della IV Commissione e del Ministro Pettrilli, preposto allo studio del-

la materia, invitando questa Commissione a prorogare, almeno in via transitoria, l'assorbimento dei posti in soprannumero, onde non privarsi di personale assolutamente indispensabile.

Risolta tale questione di principio, vorrei pregare l'onorevole Presidente della Commissione di sottoporre all'esame degli onorevoli commissari un emendamento al fine di evitare dubbi di interpretazione.

Esso è così formulato:

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati ».

È accaduto infatti che, in seguito alle promozioni ed ai concorsi interni, ai quali molti impiegati del Ministero hanno partecipato, si sono resi vacanti alcuni posti per i quali il Ministero intende bandire nuovi concorsi di carattere normale. Poiché qualcuno ha affacciato il dubbio che questi posti resisi vacanti potessero non considerarsi vacanti ai fini del bando di altri concorsi, il Ministero invita questa Commissione ad approvare tale emendamento di carattere chiarificativo, allo scopo di evitare dubbi interpretativi da parte della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

GERMANI. Chiedo se questo comma aggiuntivo proposto dal Governo non contrasti con alcuna disposizione di carattere generale contenuta nel decreto legislativo da ratificare.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. No, perché rappresenta semplicemente un chiarimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Il Governo propone ora una modificazione all'articolo 5 del decreto legislativo. Tale articolo è del seguente tenore:

« Per i posti che, nella prima attuazione del presente decreto, dopo, peraltro, l'applicazione del precedente articolo 3, per quanto si riferisce al ruolo del personale amministrativo di gruppo A, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli dei gruppi A, B e C, il Ministro per i trasporti può bandire concorsi per titoli e per esami riservati al personale dei ruoli dell'Ispetto-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

rato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché al personale impiegatizio non di ruolo dell'Ispettorato generale medesimo in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire, ai sensi del presente articolo, per il ruolo di gruppo *B*, e limitatamente ad un terzo dei posti disponibili, oltre i titoli di studio indicati nel precedente articolo 2, saranno ritenuti transitoriamente validi anche gli altri titoli di studio che normalmente consentono l'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative e tecniche di gruppo *B*.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche per i concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella IV allegata al presente decreto.

I contingenti di personale non di ruolo che l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, è stato autorizzato ad assumere ed a mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unità pari al numero dei posti in ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti medesimi.

La ripartizione nelle varie categorie del nuovo contingente sarà disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro ».

La modifica proposta dal Governo consiste nell'aggiungere, dopo il primo comma, il seguente altro comma:

« Ai fini dell'applicazione del precedente comma, dovranno considerarsi disponibili an-

che quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti allo espletamento dei concorsi suindicati ».

La pongo in votazione.

(*E approvata*).

La formula di ratifica e tale comma aggiuntivo costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Vi è ora l'emendamento dell'onorevole De' Cocci:

« Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsto nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 537, verrà effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1953 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Tale emendamento costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente la sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. (520-88).

PRESIDENTE. L'onorevole Martino Gaetano propone lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente la sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Chiede altresì che la Commissione discuta nella seduta odierna la ratifica dei due decreti legislativi.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(*E approvata*).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-88.

L'onorevole Martino Gaetano, relatore, ha facoltà di riferire.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

MARTINO GAETANO, *Relatore*. Si tratta di una questione di carattere puramente formale. Con il decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, si sospese, per l'anno 1947, l'esame di Stato previsto dal nostro ordinamento universitario per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e si dette facoltà ai rettori delle università di concedere certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio di queste professioni.

L'anno seguente, permanendo le ragioni che avevano motivato il provvedimento, con decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, tale sospensione fu prorogata ed estesa all'anno accademico 1948.

Dopo le elezioni del 18 aprile 1948, il potere legislativo ha, con legge, prorogato per due anni successivi questa disposizione e, di recente, con altro disegno di legge, è stata approvata dalla Camera la proroga di questa disposizione per l'anno accademico in corso.

A questo punto si è rilevato che erano state prorogate — prima con un decreto legislativo, poi con leggi — disposizioni contenute in decreti legislativi soggetti a ratifica e non ancora ratificati.

Onde la necessità di ratificarli, affinché non vi siano dubbi circa la perfetta costituzionalità degli atti legislativi compiuti. Poiché ci troviamo nella situazione di dover sanare l'eventuale incostituzionalità di atti legislativi precedenti, si propone di estendere ai laureati negli anni accademici 1947-48, 1948-49 e 1949-50 le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384.

Per le succennate ragioni, chiedo alla Commissione l'approvazione di tale estensione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito sono in esame le proposte di legge Mieville e Magri. Concordo, comunque, sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Del decreto 24 gennaio 1947, n. 384, è chiesta dal proponente, onorevole Martino Gaetano, la ratifica senza modificazioni.

Pongo in votazione la formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, è ratificato senza modificazioni ».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione la formula di ratifica relativa al secondo decreto legislativo in esame:

« Il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

L'onorevole Martino Gaetano ha proposto la seguente modificazione dell'articolo unico del decreto legislativo originario:

« Sono estese ai laureati negli anni accademici 1947-48, 1948-49 e 1949-50, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardante la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito-forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, ed il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

La formula di ratifica e tale modificazione dell'articolo unico costituiranno l'articolo 2 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo 3 della legge di ratifica.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095: Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche (520-89).

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici ha chiesto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, concernente: « Modificazioni al regio decreto 8

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche ».

Pongo in votazione questa proposta di stralcio,

(È approvata).

Il disegno di legge relativo assumerà il n. 520-89.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche ed alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-35-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche ed alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche », che ritorna alla Commissione modificato dalla Commissione del Senato.

Riferirò io stesso brevemente.

Come gli onorevoli commissari ricorderanno, questo decreto legislativo fu ratificato dalla nostra Commissione con alcune modificazioni. La Commissione speciale per la ratifica del Senato ha modificato il nostro testo con una serie di emendamenti che hanno reso la legge più organica e precisa.

Ritengo che le modifiche apportate dalla Commissione speciale del Senato possano essere approvate, perché costituiscono una specie di testo unico di tutta la materia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole al testo approvato dalla Commissione speciale del Senato. Gli emendamenti apportati dalla Commissione stessa furono in precedenza concordati col Governo e rispondono ad una opportunità più che necessaria, data la complessità della materia, oggetto del decreto legislativo di cui trattasi, che richiedeva una adeguata sistemazione e coordinamento.

Le modificazioni apportate, pur sembrando notevoli per mole materiale, si riducono in definitiva ad una soltanto, e cioè alla elevazione dei limiti di competenza degli organi consultivi e dei provveditorati alle opere pubbliche, elevazione conseguente alla svalutazione della moneta e più volte invocata dal Parlamento in sede di discussione del bilancio

dei lavori pubblici e in ogni altra occasione nella quale si ebbero a constatare gli inconvenienti derivanti dal non avervi provveduto.

In sostanza, si tratta quindi di un adeguamento di tali limiti al fine di consentire una maggiore rapidità nelle procedure e nello svolgimento dell'attività degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. Se gli onorevoli commissari richiedessero maggiori dettagli, potrò render loro noto un prospetto riassuntivo di questi nuovi limiti fissati dal Senato, prospetto che potrà facilitare il coordinamento degli articoli.

FABRIANI. Faccio rilevare l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, da molto tempo invocato. Quando esaminammo per la prima volta questa materia, l'onorevole Sottosegretario si limitò a proporre un modesto aumento, in seguito opportunamente ampliato attraverso gli emendamenti apportati dalla Commissione speciale del Senato.

Vorrei soltanto chiedere al rappresentante del Governo quale sia la figura dell'ispettore generale presso i provveditorati alle opere pubbliche. Ora che l'attività dei provveditorati viene disincagliata dal centro, con maggiore responsabilità e snellezza di attività, temo che questo ispettore generale, addetto ai provveditorati, possa costituire una remora ed un intralcio nello svolgimento di tali attività.

DE' COCCI. Mi auguro che i colleghi vogliano approvare il nuovo testo proposto dalla Commissione speciale del Senato. In ogni discussione abbiamo sempre auspicato questo decentramento in seno ai provveditorati alle opere pubbliche. Fino ad oggi ogni progetto, anche del più modesto acquedotto del più piccolo comune d'Italia, comportante una spesa superiore ai 10 milioni, doveva essere approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e qualsiasi modificazione al progetto stesso doveva essere preventivamente esaminata dal Consiglio medesimo.

Ora, secondo le modifiche apportate dalla Commissione del Senato, si otterrà una notevole snellezza di procedura che potrà maggiormente accelerare i lavori di ricostruzione in molte zone, realizzando un decentramento, che ha sempre rappresentato una esigenza vivamente sentita in tutti i comuni italiani.

STUANI. Esprimo soltanto la mia meraviglia che ancor oggi si debba discutere sulla ratifica di questo decreto legislativo, che era stato ispirato dalla opportunità di far procedere più rapidamente i lavori che, secondo il precedente ordinamento, venivano seriamente intralciati e ritardati, essendo necessaria per

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

ogni minimo atto l'autorizzazione del Ministero.

Gli esempi delle manchevolezze di tale sistema sono molteplici. Uno per tutti: in provincia di Bergamo vi sono comuni che, pur essendo stati stanziati alcuni milioni per la costruzione di fognature e cimiteri, ancora non sono riusciti ad eseguire le opere.

Pertanto, per questi più che evidenti motivi, il provvedimento deve essere subito approvato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poiché gli altri colleghi intervenuti nella discussione hanno espresso il loro parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, devo solo rispondere all'onorevole Fabriani circa il chiarimento richiesti.

Gli ispettori di cui trattasi non sono di nuova istituzione, ma sono sempre esistiti. Rimangono con le funzioni, di carattere consultivo, a loro demandate dalla legge di costituzione dei provveditorati; soltanto si provvede ad un adeguamento delle funzioni stesse all'elevazione dei limiti di competenza, ora attuata.

Per dovere unicamente di cortesia devo infine informare la Commissione che gli onorevoli Geraci e Matteucci mi avevano fatto pervenire un emendamento; evidentemente, non avendolo essi presentato alla Presidenza debbo ritenere che vi abbiano rinunciato.

Tuttavia, sempre per dovere di cortesia, devo dire che l'emendamento da essi desiderato non aveva ragione di essere, in quanto la loro preoccupazione non trova riscontro nella disposizione che la Commissione ha testé approvata. In definitiva, gli onorevoli Geraci e Matteucci chiedevano l'abrogazione esplicita dell'articolo 57 del decreto 22 novembre 1937, n. 2105, con il quale erano stati fissati limiti speciali per il parere tecnico sui progetti di lavori di riparazione e di nuova costruzione, al fine della concessione del sussidio statale a persone danneggiate dai terremoti.

Tale abrogazione esplicita non è necessaria per un doppio ordine di ragioni: prima di tutto, per la regola generale che quando vi è una modifica, l'abrogazione è implicita, e quindi potrebbe ingenerare dubbi e perplessità il fatto di abrogare esplicitamente solo una disposizione e non tutte le altre; in secondo luogo, i nuovi limiti di competenza degli organi tecnici sono estesi anche ai progetti per la concessione dei sussidi privati, fra i quali non v'è dubbio vi siano anche quelli per i danneggiati dai terremoti.

PRESIDENTE. Il testo approvato dalla nostra Commissione constava di un articolo unico del seguente tenore:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è ratificato con le seguenti modifiche:

Art. 4-bis (nuovo). — « I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera *d*), 3, lettera *c*) e 4, lettera *b*), si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 6. — È aggiunto il comma seguente:

« In deroga all'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificato dal precedente articolo 4, gli ispettori generali del Genio civile assegnati ai Provveditorati a' sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, si pronunciano, altresì, sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 3 milioni e lire 10 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata ».

La Commissione speciale del Senato ha approvato le seguenti modificazioni, dividendo la legge di ratifica in due articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 50.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 100.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri di penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000 ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 15 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100 milioni, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'articolo 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 17 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è modificato come segue:

« I Comitati delle Sezioni I, II, III e V deliberano:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50 milioni e lire 100 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25 milioni e lire 50 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50 milioni e lire 100 milioni;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salvo restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5 milioni ma non eccedente le lire 10 milioni;

e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo articolo 21, comma primo, della presente legge.

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Art. 4. — Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 50 milioni, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 10 milioni e lire 25 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, d'importo compreso tra lire 10 milioni e lire 50 milioni, di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni e da altri enti per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di altri organi tecnici del Genio civile anche se non è chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5.000.000 ».

Art. 4-bis (nuovo). — « I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), e 4, lettera b), si applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« A parziale modifica dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26, del Consiglio superiore dei lavori pubblici fanno parte gli Ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, quelli preposti al Circolo per il Po ed all'Ispettorato per il Tevere, nonché gli Ispettori capi superiori delle nuove costruzioni ferroviarie in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 6. — È sostituito dal seguente:

« I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati sono competenti a pronunciarsi:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere da eseguire nella circoscrizione del Provveditorato a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, di importo compreso tra lire 50 milioni e lire 100 milioni,

quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo tra lire 25 milioni e lire 50 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di importo compreso tra lire 50 milioni e lire 100 milioni di opere da eseguire dalle provincie, dai comuni, da altri enti e da privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi tecnici del Genio civile, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori, in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 e fino a lire 10.000.000;

d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti relativi a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato e sulle questioni con gli imprenditori per la determinazione dei nuovi prezzi, sempreché si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Comitato, ovvero quando importano una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

e) sui progetti esecutivi di stralcio di qualunque importo, tecnicamente corrispondenti a quelli generale o di massima già approvati in linea tecnica dal Ministro dei lavori pubblici, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cui esecuzione sia stata delegata al Provveditorato;

f) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo.

I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le determinazioni ed i pareri dei provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale ».

Art. 6-bis (nuovo). — « I provveditori alle opere pubbliche, sotto la propria responsabilità, con propri decreti approvano:

a) previo parere favorevole dell'ingegnere capo o dell'ispettore generale del Ge-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

niò civile i progetti per lavori, forniture e prestazioni d'importo non superiore a lire 25 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia e quelli d'importo non superiore a lire 50 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata;

b) previo parere favorevole del Comitato tecnico-amministrativo, i progetti d'importo superiore a lire 25 milioni e fino a lire 50 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia e quelli d'importo superiore a lire 50 milioni e fino a lire 100 milioni, se si debba procedere all'appalto mediante asta pubblica, licitazione privata o col sistema dell'appalto-concorso.

I provveditori alle opere pubbliche hanno facoltà di approvare sotto la propria responsabilità transazioni relative a vertenze sorte con gli imprenditori, in corso di opera e in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, qualora ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 10 milioni, purché sulle vertenze abbiano espresso parere favorevole l'ispettore generale del Genio civile ovvero il Comitato tecnico-amministrativo per gli affari che eccedano la competenza dell'ispettore generale.

Art. 9. — Le parole: « articoli 6 e 7 » sono sostituite dalle altre « articoli 6, 6-bis e 7 ».

Art. 11. — È soppresso ».

La formula di ratifica contenuta all'inizio dell'articolo 1' è già stata approvata dalla nostra Commissione.

Pongo pertanto in votazione il rimanente testo dell'articolo nella formulazione del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato:

« Il Governo è autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-46-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche », modificato dalla Commissione speciale del Senato.

Riferirò io stesso brevemente.

La nostra Commissione, nella sua seduta del 31 maggio 1950, aveva ratificato i due decreti, senza modificazioni.

Ora il disegno di legge relativo torna alla nostra Commissione dopo alcune modifiche apportatevi dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.

Questo disegno di legge è strettamente collegato con il precedente. Anche qui la Commissione speciale del Senato, ad iniziativa del Governo, ha rielaborato quasi completamente la materia. Per le medesime ragioni, faccio presente alla Commissione l'opportunità di approvare le modificazioni apportate dal Senato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come ha detto l'onorevole Presidente, questo disegno di legge è strettamente connesso con il precedente n. 520-35-B, trattandosi, anche qui, di migliorare il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. Le modifiche apportate sono frutto dell'esperienza di questi ultimi anni, e si rendono necessarie anche in conseguenza delle modifiche testé approvate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, contenuto appunto nel disegno di legge n. 520-35-B.

FABRIANI. Invito il Governo a voler presentare, al più presto possibile, un testo unico di tutte le leggi che regolano questa materia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero farà tutto il possibile affinché il testo unico venga con sollecitudine presentato.

PRESIDENTE. La legge di ratifica approvata dalla nostra Commissione constava del seguente articolo unico:

« I decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, sono ratificati ».

La Commissione speciale del Senato ha diviso la legge di ratifica in due articoli.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Do lettura dell'articolo 1:

« Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — È soppresso l'ultimo comma.

Art. 3. — È soppresso l'ultimo comma.

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile che esercitano le funzioni spettanti in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni. Il provveditore può, con suo decreto, stabilire la competenza per materia o per territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

b) il vice provveditore;

c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;

d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'ufficio idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonché l'architetto urbanista addetto al Provveditorato medesimo;

e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro.

f) un avvocato dello Stato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dal Ministero dell'interno.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale, come sopra designato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il sovrintendente ai monumenti competente per materia.

Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, parteci-

pano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato, presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal provveditore ».

Art. 6. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di progetti già approvati dal provveditore, il cui importo, solo per effetto di aggiornamento dei prezzi e senza alcuna modifica tecnica, venga a superare i limiti di competenza del provveditore medesimo, la nuova approvazione e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa relativo sono disposte con decreti del provveditore, previo parere dell'ispettore generale del Genio civile sulle variazioni dei prezzi ».

Art. 7. — È sostituito dal seguente:

« Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Entro lo stesso termine il provveditore presenta il programma di massima dei lavori di interesse degli Enti locali, per la concessione dei contributi statali a norma di legge, in base alle domande degli Enti medesimi.

Il provveditore rimette al ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

È attribuita ai Provveditorati la competenza per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, ferme restando le disposizioni che regolano tale materia.

Ferma restando la competenza degli uffici del Genio civile, è attribuita altresì alla competenza dei provveditori la istruttoria delle domande per la concessione dei contributi in semestralità ed annualità per la riparazione e la ricostruzione di edifici ad uso di abitazione danneggiati o distrutti in seguito ad eventi bellici. Entro i limiti di spesa assegnati annualmente dal provveditore spetta ai capi degli uffici del Genio civile, in deroga alle vigenti disposizioni, determinare e corrispondere i contributi in capitale per la ricostruzione, senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione, le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonché di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi ».

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

« Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati per le opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti anche le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente decreto ».

Art. 16. — Il 2°, il 3° e il 4° comma sono sostituiti dal seguente:

« Per le materie ed i servizi attribuiti al Magistrato alle acque quale Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi del precedente comma, è costituito presso il Magistrato medesimo un Comitato tecnico amministrativo, con le modalità di cui al precedente articolo 5. Restano ferme le attribuzioni e la composizione del Comitato esistente per le materie ed i servizi di competenza del Magistrato a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni ».

All'ultimo comma sono soppresse le parole: « ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

Art. 18. — È sostituito dal seguente:

« Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per i lavori pubblici, su parere di uno speciale Comitato costituito presso il ministero dei lavori pubblici, presieduto dal sottosegretario e di cui fanno parte il presidente ed i presidenti di sezione del Consiglio superiore, i direttori generali e gli altri capi servizio del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 20. — È sostituito dal seguente:

« Le disposizioni richiamate all'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti che abbiano riportato parere favorevole in linea tecnica dell'ispettore generale del Genio civile se il loro importo non superi le lire 25 milioni, ovvero del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato, se il loro importo sia superiore a lire 25 milioni ma non a lire 50 milioni.

Sui progetti esecutivi d'importo eccedente tale limite e su quelli d'importo anche inferiore, se presentati unitamente a quelli di massima, si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori anti-anofelici, la concessione è fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire 50 milioni. Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta ferma per le opere in concessione la competenza dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dal Senato:

« Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente:

I provveditori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Durante l'incarico i provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

I provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, recante variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (1427-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, recante variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo », modificato dalla Commissione speciale del Senato.

In assenza del relatore, riferirò io stesso brevemente.

Tale disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 24 ottobre 1950, e venne in seguito modificato dalla Commissione speciale del Senato.

Il testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legislativo originario, da noi approvato, era del seguente tenore:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta

dai Ministri per l'interno e per le finanze è composto di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, di due persone designate dal Ministro del tesoro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, di quattro persone designate dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due rappresentanti dei comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze e due tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti partecipanti ».

La Commissione speciale del Senato ha così modificato tale emendamento:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di quattro designati dal Ministro dell'interno, dei quali due su proposta delle associazioni dei Comuni a carattere nazionale, di due designati dal Ministro delle finanze, di due designati dal Ministro del tesoro su proposta della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. eletti dal personale del detto Istituto.

Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i designati dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle finanze e due tra i designati dal Ministero del tesoro e dagli altri Istituti partecipanti ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Tali modificazioni sono più formali che sostanziali.

Però, circa l'espressione usata dal Senato: « di due dipendenti dell'I.N.G.I.G. eletti dal personale del detto istituto », mentre noi avevamo detto: « di due dipendenti dell'I.N.G.I.G. in rappresentanza del personale », devo osservare che la formula usata dalla nostra Commissione mi sembra più corretta, perché il sistema specificato dal Senato è ignoto al nostro ordinamento amministrativo. E infatti l'associazione che propone al Ministero ed il Ministero che successivamente nomina.

Non è infatti possibile che un Consiglio di amministrazione si integri con elezioni fatte da organi estranei all'amministrazione stessa: occorre che sia la volontà dell'amministrazione ad indicare coloro che comporranno tale consiglio.

Così, la modifica del Senato, pur essendo di forma, urta contro i principi generali del diritto amministrativo, e deve pertanto ritenersi inaccettabile.

BAVARO. Questa riforma è stata da me proposta fin da cinque anni fa, perché intendeva appunto integrare il Consiglio di amministrazione con la rappresentanza dei gestiti e dei rappresentanti del personale. Finalmente oggi siamo riusciti a compiere questa riforma strutturale.

La formula adottata dalla nostra Commissione sembrava la più idonea, anche per quanto concerne la rappresentanza del personale, in quanto si dava alle associazioni sindacali la facoltà di designare un gruppo di nomi dalla quale il Ministero avrebbe dovuto scegliere. Il Senato ha creduto di stabilire addirittura il principio elettivo, cosa che non esiste in nessun'altra amministrazione statale o parastatale.

Faccio presente alla Commissione che si tratterebbe di far votare circa quattro mila dipendenti sparsi in 1780 comuni: il che non sembra attuabile con facilità e rapidità, mentre, attraverso le associazioni sindacali, è data al personale la garanzia di scegliere gli elementi più idonei per la tutela dei loro interessi.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rendo conto delle osservazioni fatte dal Presidente, e senz'altro concordo sulla formula adottata da questa Commissione. Io proporrei quindi di accettare senz'altro alcune modifiche introdotte dal Senato e di opporsi ad altre due, che ritengo debbano respingersi. La prima è quella che propone di introdurre due membri su pro-

posta delle associazioni dei comuni a carattere nazionale. Ora, non si conosce quante siano queste associazioni di comuni a carattere nazionale; e probabilmente questa designazione sarebbe quanto mai laboriosa e forse impossibile. Pertanto, in tal senso, è opportuno ritornare al testo della Camera.

La seconda modificazione è già stata illustrata dall'onorevole Bavaro: si tratta anche qui di ritornare al testo primitivo che attribuisce alle associazioni del personale la designazione di membri su una terna dalla quale il Ministero delle finanze sceglierà i rappresentanti del personale stesso.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del seguente tenore:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato: »

non va posto in votazione, perché non modificato dal Senato.

Dò lettura del secondo comma nella nuova formulazione proposta dal Governo:

« L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri dell'interno e delle finanze e composto di quattro membri designati dal Ministro dell'interno, dei quali due su proposta dell'Associazione dei comuni più rappresentativa a carattere nazionale; di due designati dal Ministro delle finanze, di due designati dal Ministro del tesoro su proposta della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministro delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare ».

LOZZA. Dichiaro che voterò contro la proposta del Governo perché se accettassimo che le persone preposte alla presidenza di questo Consiglio di amministrazione siano scelte su designazione della Associazione dei comuni più rappresentativa, noi daremmo evidentemente alla associazione con un minor numero di associati una facoltà di essere rappresentata pari a quella della associazione avente maggior numero di affiliati. Se poi demandiamo al Ministero la designazione dei rappresentanti del personale, togliamo al personale dell'I.N.G.I.C. la possibilità di eleggersi i rappresentanti che vogliono.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Ritengo pertanto che la proposta dell'onorevole Sottosegretario sia meno aderente ai desideri del personale dell'I.N.G.I.C. e pertanto voterò contro di essa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, testé letto.

(E approvato).

Il terzo comma è del seguente tenore:

« Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, per la durata di un quadriennio ».

Esso non è stato modificato dal Senato.

Do lettura del quarto comma nel testo modificato dal Senato:

« Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente e un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi: uno tra i designati dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle finanze e due tra i designati dal Ministro del tesoro e dagli altri Istituti partecipanti ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-31-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) », che torna alla nostra Commissione per le modifiche apportatevi dalla Commissione speciale del Senato.

Avverto che, a richiesta del Governo, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-55-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato », modificato dalla Commissione speciale del Senato. L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, Relatore. Poiché soltanto ieri ho avuto incarico di riferire sulla ratifica di questo decreto legislativo, mi permetto chiedere il rinvio della discussione, onde poter approfondire l'esame della materia.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone di rinviare la discussione di questo disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, concernente aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-51-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge concernente l'aumento delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria, che torna alla nostra Commissione per alcune modifiche apportate dalla Commissione speciale del Senato.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, Relatore. Non avrei creduto che si dovesse ancora discutere per l'approvazione di questo disegno di legge.

In sede di ratifica, nella seduta del 24 ottobre 1950, la nostra Commissione aveva approvato un mio emendamento sostitutivo dell'ar-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

ticolo 3 del decreto legislativo in esame, del seguente tenore:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 205, ultimo comma, del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi ».

Fu anche approvato un altro articolo per il quale veniva abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la precedente.

Tale emendamento aveva la finalità di riportare la ripartizione dei diritti di segreteria al sistema in vigore per la legge del 1915, la quale stabiliva che tali diritti, nelle percentuali stabilite dalla legge, fossero ripartiti al segretario comunale e al segretario provinciale fino alla corrispondenza della metà dello stipendio. La legge del 1934, nel confermare la corresponsione fino a tale limite, aggiunse: « esclusa qualsiasi indennità accessoria ».

I colleghi sanno che prima esisteva, come retribuzione dell'impiegato, soltanto lo stipendio, non il caro viveri che è stata una conseguenza della guerra. Un tempo i diritti di segreteria erano commisurati alla metà di tutte le retribuzioni che gli impiegati percepivano. Oggi lo stipendio corrisponde, grosso modo, alla metà degli assegni che l'impiegato percepisce.

Ora il Senato non ha approvato la mia modifica perché ha ritenuto che con essa si recasse danno ai bilanci comunali e provinciali, e conseguentemente allo Stato, in quanto i bilanci degli enti locali, qualora siano in *deficit*, sono dallo Stato integrati. Questa obiezione del Senato è rispondente alla realtà fino ad un certo punto, perché lo Stato non integra automaticamente nessun bilancio, se non a ragion veduta.

Pertanto, quando si dice che con il mio emendamento si arreca un danno allo Stato ed ai bilanci degli enti locali, si afferma una cosa inesatta. I diritti di segreteria sono riscossi di obbligo, per legge, sugli atti che l'amministrazione compie attraverso l'opera del segretario. Di questi diritti la legge stabilisce che al segretario si dia una determinata percentuale, che non è sempre della metà: prima era della metà netta, poi una legge successiva ha stabilito una diversa proporzione a seconda del grado ricoperto. Dedotta la quota che va al segretario, il resto va all'amministrazione. La legge dice al riguar-

do: « Le somme che risultino disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario, secondo le tabelle annesse, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno per sussidiare corsi di preparazione alla abilitazione delle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali e provinciali ». Quindi, nulla si toglie ai bilanci degli enti, e quello che si dà in meno ai segretari va a questo fondo di istruzione dei segretari comunali.

Detto questo, non mi spiego tale affermazione, che non risponde allo spirito né alla lettera della legge. Il mio emendamento non determinerà alcun aggravio per i bilanci delle provincie o dello Stato, ma inciderà soltanto su quel fondo di cui si è parlato e che ha, ripeto, vita autonoma. Anche la legge democratica del 1915 riporta la dizione da me suggerita, in quanto parla di metà dello stipendio percepito dai segretari. Bisogna ricordare ancora una volta che lo stipendio allora era comprensivo di tutte le retribuzioni, mentre oggi esso raggiunge appena la metà degli interi emolumenti percepiti da questi segretari.

Inoltre occorre tener presente che le tariffe di questi diritti di segreteria sono aumentate, in proporzione alla svalutazione della lira, soltanto di cinque o sei volte rispetto all'anteguerra. Anche per questa ragione non riesco a comprendere come si voglia insistere su una posizione che è in netta antitesi con il disposto della legge.

Né ha valore l'argomento che è in progetto la riforma della legge comunale e che lo stato giuridico dei segretari è in via di rielaborazione. In attesa di questa riforma, non vedo perché non si debba rimuovere un danno di cui soffre questa categoria di dipendenti. Pertanto ritengo che non sia necessario aggiungere altre considerazioni, perché la questione è semplice e non merita, quindi, ulteriore trattazione.

MIGLIORI. Credo mio dovere aggiungere alcune osservazioni a quanto ha esposto con molta chiarezza l'onorevole relatore. Effettivamente, avuta notizia delle ragioni con le quali la Commissione speciale del Senato aveva respinto l'emendamento Molinaroli, non ho potuto non ritenere che detta Commissione abbia equivocato sulle finalità del provvedimento. In effetti, un equivoco esiste e va chiarito, in modo che — anche a futura memoria — resterà acquisita al verbale stenografico questa precisazione che è destinata a dissipare la possibilità di qualsiasi dubbio al riguardo. Basterà leggere l'articolo 207 del

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

testo unico del 1934, modificato nel 1942. Esso dispone: « Le somme, che risultino disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria, tra comune e segreteria, secondo la annessa tabella E, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno per sussidiare corsi di preparazione alla abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali e dei segretari provinciali in servizio.

Le somme di cui al precedente comma vengono, alla fine di ciascun bimestre, versate con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato » nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste, alla fine di ciascun quadrimestre ne rimettono il corrispondente importo mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti, il prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto semestrale ».

Pertanto l'emendamento dell'onorevole Molinaroli non interessa il bilancio dello Stato né quello dei comuni.

STUANI. È però interessato il bilancio dei privati.

MIGLIORI. Questa è una premessa pacifica, sulla quale non si discute.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Semmai è interessato il bilancio di questo fondo.

MIGLIORI. E trattasi, come si è detto, di un fondo destinato, sia pur indirettamente, a quegli stessi segretari comunali. Per questi motivi, la questione mi sembra fin troppo chiara e concludo, pertanto, favorevolmente all'emendamento Molinaroli.

PRESIDENTE. Alle chiare parole degli onorevoli Molinaroli e Migliori aggiungo che la modifica del Senato è frutto di un equivoco. Quella Commissione speciale, infatti, ha ritenuto che la modifica apportata dall'onorevole Molinaroli incidesse sul bilancio dei comuni o su quello dello Stato. Invece va precisato che queste somme sono ripartite fra i segretari comunali e il fondo speciale di cui abbiamo parlato, che è amministrato dalla prefettura di Roma al di fuori del bilancio dello Stato e del bilancio dei comuni. Questo fondo dovrebbe servire alla istruzione ed al miglioramento della preparazione professio-

nale dei segretari comunali: dovrebbe, cioè, tornare ai segretari comunali sotto forma di miglioramento professionale. Purtroppo il controllo dell'impiego di queste somme in pratica non avviene. Ricordo che in molte università italiane si tiene un corso di perfezionamento dei segretari comunali. Si tratta di corsi utilissimi, i quali però hanno una vita molto grama in quanto questo fondo è amministrato dalla prefettura di Roma con un criterio di lesina fortissima, poiché dal fondo stesso purtroppo si attingono mezzi per altri fini che poi esamineremo.

In sostanza, l'emendamento Molinaroli non riguarda affatto il cittadino contribuente, il quale paga per questi atti aliquote non eccessive, che corrispondono a non più di sei o sette volte la misura dell'anteguerra. Questo diritto di segreteria si ripartisce fra i segretari, direttamente, e quel fondo di miglioramento professionale dei segretari, indirettamente.

Dopo questi chiarimenti, credo si possa tranquillamente insistere sull'emendamento Molinaroli che è senza alcun dubbio fondato su ragioni di equità e di giustizia.

STUANI. Dissento dall'emendamento Molinaroli. Non sono a conoscenza delle deduzioni della Commissione speciale del Senato a questo proposito; comunque, mi sembra impossibile che i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento ignorino che tale fondo sia indipendente dal bilancio dello Stato e dei comuni.

Sostengo che, mentre nella legge del 1915 si teneva conto di questo fondo che doveva essere costituito, oggi ciò è completamente dimenticato ed i segretari comunali incamerano praticamente tutti i diritti di segreteria, che nessuna amministrazione va a controllare. Ora, rendere possibile che tali diritti possano raggiungere la quota di metà dello stipendio e di tutti gli altri emolumenti nati con la guerra e mantenuti nel dopoguerra, rappresenta un aggravio per i cittadini che, oggi più che mai, necessitano di tal genere di atti e certificati.

PRESIDENTE. Le osservo che i diritti di segreteria non vengono aumentati con questo emendamento.

STUANI. L'emendamento Molinaroli li aumenta implicitamente, perché dà al segretario la possibilità che i proventi dei diritti di segreteria ascendano alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi. In altre parole, il segretario troverà sempre il modo di aumentare questi diritti di segreteria.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Non può farlo perché violerebbe la legge.

STUANI. In pratica però, ciò accade. Oggi, infatti, quasi tutti i segretari comunali hanno del lavoro straordinario e le amministrazioni cercano di venire loro incontro in tutti i modi possibili, arrotondando anche la percentuale sugli incassi del dazio-consumo. L'aumento dei diritti di segreteria è sempre approvato dalla amministrazione in *camera caritatis*. Io, che ho una certa esperienza di amministrazioni comunali, so bene come in realtà ciò avvenga. Pertanto sono contrario all'emendamento, anche tenendo conto del fatto che il segretario comunale, soprattutto nei piccoli comuni, ha una grandissima autorità.

PRESIDENTE. Ma è proprio nei piccoli comuni che questo emendamento non incide affatto.

STUANI. Oggi nei piccoli comuni, contrariamente a quanto accadeva una volta, si pagano questi diritti di segreteria su ogni documento che viene rilasciato dall'amministrazione comunale. A mio avviso, il segretario comunale ha mille modi per arrotondare il suo stipendio, senza bisogno di attingere ancora una volta alle tasche del cittadino che richiede dei documenti.

PRESIDENTE. Le ripeto che questo emendamento non comporta l'aumento dei diritti di segreteria.

STUANI. Ma qualora l'emendamento fosse approvato, il segretario comunale diventerebbe più fiscale con lo scopo di accrescere i suoi emolumenti, dato che nell'80 per cento dei comuni è il segretario comunale che provvede a rilasciare questi atti e ad incamerare i relativi diritti. Questo emendamento conferisce, in sostanza, ai segretari la facoltà di aumentare a loro piacere l'ammontare dei contributi di segreteria.

GERMANI. Vorrei che ella chiarisse perché ritiene che possano aumentarli « a loro piacere ».

STUANI. Ho una lunga esperienza della vita delle amministrazioni locali e posso affermare che nell'80 per cento dei comuni è il segretario comunale che fa tutto. Ove l'emendamento fosse approvato, ogni segretario comunale si regolerebbe in conseguenza per arrotondare i suoi proventi. Dal lato egoistico questa categoria avrebbe ragioni da vendere.

BAVARO. Faccio osservare che le tariffe di questi diritti sono stabilite per legge.

STUANI. Nei piccoli comuni il segretario comunale intasca questi diritti e non deve render conto alcuno. E l'importo di questi diritti viene liquidato con delibere interne.

Per tali ragioni, sono nettamente contrario all'emendamento Molinaroli.

GERMANI. Vorrei conoscere quale è la misura massima che i segretari comunali e provinciali possono oggi percepire.

PRESIDENTE. I diritti di segreteria vanno in parte al comune e in parte al segretario. Se il gettito è alto, i segretari hanno un limite nella riscossione dei diritti: oggi il limite è rappresentato da uno stipendio, escluse le indennità accessorie. Con questa legge si viene a stabilire che il limite è lo stipendio più le indennità accessorie, ed è ben noto che oggi lo stipendio non rappresenta nemmeno la metà degli assegni percepiti.

Devo aggiungere che statisticamente è provato che soltanto nei grandi comuni si tocca il massimo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Innanzi tutto, mi auguro che il giudizio espresso dal collega Stuani sui segretari comunali non sia condiviso dalla Commissione.

I diritti di segreteria sono previsti dalla legge, con determinate norme e tabelle, e la riscossione è obbligatoria in tutti i comuni. Io faccio conto di non aver sentito l'osservazione dell'onorevole Stuani il quale ha detto che i segretari comunali possono applicare i diritti di segreteria come vogliono.

È noto che gli assegni che percepivano gli impiegati prima della guerra facevano parte tutti dello stipendio, e che oggi lo stipendio dell'impiegato non corrisponde nemmeno alla terza parte di quello che gli spetta. In sostanza, si è venuto a defraudare il segretario della metà dei diritti che prima percepiva.

Io chiedo se ciò corrisponda ad un criterio di onestà, quando i colleghi sanno che gli stipendi degli impiegati dello Stato e degli enti locali non raggiungono neanche 25-26 volte la misura dell'anteguerra, mentre la lira ha subito una svalutazione ben maggiore. Non credo, pertanto, vi sia altro da aggiungere.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo osservare che, in verità, tale materia riguarderebbe maggiormente il Ministero dell'interno, in quanto la finanza comunale, quando non è imposizione, ma spesa con riparto di gettiti, è di competenza di quel Dicastero.

Ad ogni modo, la discussione ha chiarito che l'emendamento Molinaroli non pone una questione di aumento dei diritti di segreteria: ma puramente una questione di riparto fra i segretari comunali e questo fondo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1951

Io non ho assistito alla discussione avvenuta alla Commissione del Senato, e non conosco quindi i motivi per i quali essa abbia respinto l'emendamento Molinaroli. Può darsi che ciò sia stato dovuto ad un equivoco, come può darsi che vi siano state altre ragioni.

In via preliminare, io vorrei chiedere un breve rinvio dell'esame di questo provvedimento, e ciò per accertare i veri motivi per i quali il Senato non ha voluto approvare il testo della Camera.

E poiché i due resoconti (sommario e stenografico) del Senato sono un po' lacunosi in ordine alla motivazione stessa, ritengo sia necessaria una indagine di ufficio.

In linea subordinata, io non ho motivo per oppormi alla modifica approvata dalla Commissione speciale della Camera, ma chiedo un breve rinvio per chiarire tale situazione.

MOLINAROLI, *Relatore*. Per un doveroso riguardo al Governo, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, a richiesta del Governo, l'ulteriore esame di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente la sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » (520-88):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche ed alle norme sulla

costituzione ed il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche » (520-35-B):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche » (520-46-B):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (520-76):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, recante variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo » (1427-B):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Amendola Pietro, Angelini, Basile, Bazoli, Chatrian, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Germani, Giordani, Lozza, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto e Stuani.

Sono in congedo:

Bennani, Carpano Maglioli, Dossetti, Notarianni, Quarello e Schiratti.

La seduta termina alle 12.